

ISTITUTO SCOLASTICO STATALE “CPIA VICENZA”

Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti di Vicenza

Via Palemone, 20 – 36100 VICENZA - tel. 04441813190

E-mail: vimm141007@istruzione.it – vimm141007@pec.istruzione.it

VIMM141007 - C.F. 95125790246

A tutto il personale del CPIA di Vicenza– Loro Indirizzi

OGGETTO: Informativa al personale, anche con riferimento ai lavoratori cd. “fragili”, in relazione ai corretti comportamenti da adottare in periodo di emergenza da COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 83 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. Decreto Rilancio)

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato il 24/04/2020

VISTO il Documento tecnico dell’INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

VISTA la circolare 29 aprile 2020 del Ministero della salute recante “Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”

VISTO il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado

CONSIDERATO che ad oggi mancano nuove indicazioni legislative circa la proroga delle misure cautelative per il personale cd. fragile, decretato dall’art. 74 del Decreto Rilancio fino al 31 luglio 2020

IN ATTESA di nuove indicazioni ministeriali sulla gestione del personale fragile nelle scuole

PRESO ATTO di tutte le misure di prevenzione e contenimento del rischio COVID nell’ambiente di lavoro, messe in atto dal Dirigente scolastico, in accordo con l’RSPP e il Medico Competente

PRESE in considerazione le procedure necessarie per l’abbattimento del rischio e i DPI che garantiscano a tutti i lavoratori un rientro a scuola in sicurezza

CONSIDERATA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministero per la pubblica amministrazione, la quale richiama il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”, sottoscritto con i sindacati, sul Rientro in servizio e lavoro agile

VISTA anche la modifica dell'art. 90 apportata dalla Legge n. 77 del 17 luglio /2020 al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, sulla possibilità per i Lavoratori a rischio di svolgere, lavoro agile qualora sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa svolta

RAPPRESENTA QUANTO SEGUE

Con decreto n. 83 pubblicato in G.U. il 30/07/2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza epidemiologica fino al 15 ottobre 2020. Tale norma, sotto il profilo della presenza del personale nei luoghi di lavoro, va armonizzata con quanto disposto dalla Legge n. 77/2020 di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 – art 263 “Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile” e soprattutto con la circolare della Funzione Pubblica n. 3 del 24/07/2020 la quale precisa che:

- la presenza del personale nei luoghi di lavoro non è più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
- è superato l’istituto dell’esenzione dal servizio;
- non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19/07/20) esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Questo riguarda in generale i collaboratori scolastici, che – esaurite le ferie e altri permessi - non possono più essere esonerati dal servizio per COVID (fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile - art. 1256, c. 2, c.c.).

Relativamente ai lavoratori fragili, bisogna premettere che, a seguito dell’emergenza COVID-19, tutto il personale della scuola è soggetto a sorveglianza sanitaria eccezionale e va quindi, su richiesta, indirizzato al medico competente il quale, dopo aver rilevato eventuali condizioni di fragilità connesse all’età e ad eventuali patologie del lavoratore di cui sia a conoscenza, valuterà eventuali limitazioni o esigenze di adattamento delle mansioni svolte.

Per “**persona fragile**” si intende il portatore di patologie attuali o pregresse che la rendono suscettibile di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio, anche detti ipersuscettibili; per “**lavoratore fragile**” l’ambito di applicazione è quello delle patologie gravi, come circoscritto dal DL 17/03/2020, poi ripreso dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 in conversione del DL appena citato e, successivamente, dal DL n. 34 del 19/05/2020 che prolunga il periodo di fruizione della tutela fino al 31 luglio 2020.

Si tratta in particolare dei:

- beneficiari dei diritti di cui alla Legge 104/1992 in condizione di gravità (art 3. comma 3)
- beneficiari dei diritti di cui alla di Legge 104/1992 senza condizione di gravità (art. 3 comma 1) purché oncologici, immunodepressi o con necessità di relative cure.

La condizione di immunodepressione è affrontata nella Circolare del Ministero della Salute n. 7942 del 27/03/2020, dove si suggerisce di attivare per questi lavoratori, per quanto possibile, condizioni di lavoro a distanza, di evitare assolutamente attività lavorative in ambienti affollati e comunque di mantenere una distanza di un metro (meglio due) con uso di mascherina e corrette norme igieniche.

Il Medico competente certifica quindi lo status di lavoratore fragile ma non può certificare l’assenza dal lavoro, dovendosi limitare a “segnalare” e “raccomandare” le misure di tutela al datore di lavoro, al quale spetta la decisione finale.

Sono invece i medici di famiglia autorizzati dall’INPS ad emanare certificati di malattia per tutti i soggetti affetti da patologie croniche e/o in condizione di immunodepressione, con l’obbligo di specificare sul certificato di malattia gli estremi del verbale di riconoscimento dei benefici di cui

alla legge 104/92, documento che dà origine alla possibilità di assentarsi precauzionalmente dal lavoro.

Non si tratta quindi di un “esonero dal servizio” ma di una astensione dal lavoro per motivi di salute, certificata dal medico di famiglia.

Il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 sposta al 15 ottobre 2020 alcune misure con termine finale al 31 luglio 2020, individuando tassativamente i termini originariamente fissati al 31 luglio che vengono prorogati al 15 ottobre 2020 ed evidenziando che tutti quelli non richiamati restano fermi al 31 luglio 2020.

Non risulta al momento prorogato al 15 ottobre l’art. 26, comma 2, del DL n. 18/2020, valido fino al 31 luglio 2020, il quale per alcune forme di fragilità prevedeva l’equiparazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero e l’esclusione dell’assenza medesima dal periodo di comporta.

L’assenza dei lavoratori fragili sarà dunque considerata normale assenza per malattia (o, eventualmente, per gravi patologie, qualora ne ricorrano i presupposti specifici), fatte salve eventuali decisioni diverse del Governo.

Il Dirigente scolastico, assieme al Medico Competente, apporterà ogni necessaria modifica al DVR considerando – come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20 - *“diversi interventi organizzativi che già nell’ordinarietà contribuiscono al mantenimento al lavoro di soggetti cosiddetti “fragili”, a maggior ragione in questo periodo emergenziale vanno a potenziare la loro portata in termini di efficacia. [...] Anche a motivo delle dimensioni che il fenomeno del lavoro a distanza sta assumendo, è opportuno che il medico competente collabori con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire ad evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico”*.

Il lavoratore fragile non sarà quindi esonerato d’ufficio dal servizio (neppure i collaboratori scolastici) ma eventualmente collocato in **astensione dal lavoro per motivi di salute** previa presentazione del certificato del proprio medico curante.

Preliminarmente, **sarà valutata la possibilità di mantenere in servizio il lavoratore fragile:** dovranno essere naturalmente seguite eventuali “raccomandazioni/prescrizioni” del medico competente che, una volta certificata la situazione di fragilità del lavoratore ed accertata la probabilità di esposizione al contagio, segnalerà al datore di lavoro la necessità di attuare adeguati interventi organizzativi e misure supplementari di precauzione per scongiurare il rischio (es. lavoro agile ove possibile, uso di mascherine FFP2, sessioni di lavoro in solitaria per i collaboratori scolastici ecc.).

Sarà comunque garantita la sorveglianza eccezionale per il personale cd. fragile che ne faccia richiesta e/o per i soggetti con età superiore ai 55 anni, così come già indicato nelle Linee Guida dell’INAIL aprile 2020 e nella Circolare Ministeriale del 29 aprile 2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO – Dott. Rinaldo Coggi